

Alle Direzioni Generali Enti del SSN

e per conoscenza

Agli Assessori Sanità Regioni e Province Autonome

Roma 31 luglio 2015

Prot. n. 154/2015/snrm

**Oggetto: Fondi contrattuali Area della Dirigenza del Ruolo Sanitario negli anni compresi fra 2011 e 2015 in attuazione Legge 122/10 e Leggi di Stabilità 2014 e 2015. DIFFIDA.**

Come è noto, la Legge di Stabilità 2015 (Legge 190 del 23 dicembre 2014) **non ha prolungato per il personale del Pubblico Impiego contrattualizzato le disposizioni contenute nell'art. 9 della Legge 122 del 2010**, limitanti temporaneamente la piena attuazione di alcuni istituti contrattuali.

In seguito a questa scelta del Legislatore, dal 1 gennaio 2015 **tornano ad essere totalmente cogenti ed attive le norme vigenti del CCNL** dell'Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria.

Sulla costruzione dei fondi contrattuali nel 2015 incide anche la disposizione legislativa presente nel comma 456 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014, che storicizza dal 1 gennaio 2015 le eventuali decurtazioni dei fondi, presenti al 31 dicembre 2014, rispetto ai valori economici di riferimento calcolati nella competenza contabile 2010, conseguenti all'applicazione del dettato del comma 2 bis della Legge 122/10.

Il combinato-disposto delle norme legislative, sopra ricordate, attribuisce pertanto una particolare importanza alla costruzione dei fondi contrattuali 2014 e 2015 per i dirigenti della suddetta Area contrattuale e di conseguenza alla verifica della:

- corretta attuazione al livello di ciascuna azienda, negli anni contabili compresi fra 2011 e 2014, delle norme del comma 2 bis dell'art. 9 della Legge 122/10;
- attivazione da parte di ciascuna Giunta Regionale del potere-dovere di controllo attivo in merito sulle aziende sanitarie di propria competenza.

A questo proposito si ricordano le più importanti modalità attuative di costruzione dei fondi della retribuzione accessoria negli anni 2011–2014, in ottemperanza del combinato-disposto del dettato della Legge 122/10 e del CCNL vigente dell'Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria.

## ❖ **Competenza temporale delle disposizioni della Legge 122/10**

**Il concetto corretto di competenza temporale** delle disposizioni presenti nell'art. 9 della suddetta Legge (avallato dal M. E. F. nella circolare n. 12 del 15.4.11 che rende ancor più esplicito quanto è chiaramente espresso dalla Legge e avallato dalla prassi) in materia di fondi contrattuali si identifica, in assenza di diversa indicazione legislativa, sulla competenza temporale dell'atto contabile di costruzione dei fondi su cui agiscono le disposizioni legislative. Non presenta presupposti logici validi una diversa concezione del concetto di competenza, assunto non in base all'anno o mese in cui determina i suoi effetti sull'atto contabile di costruzione dei fondi, bensì in base al momento in cui avviene l'evento che come conseguenza parziale o totale successiva (anche in anni successivi) potrà avere un effetto contabile sui fondi.

---

**Segreteria Nazionale Anaa Assomed**

Via XX Settembre 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

e-mail [segreteria.nazionale@anaao.it](mailto:segreteria.nazionale@anaao.it)

[segreteria.nazionale@anaao.postecert.it](mailto:segreteria.nazionale@anaao.postecert.it)

[www.anaao.it](http://www.anaao.it)

**Nella corretta attuazione del concetto di competenza temporale:**

- nel 2010 la **RIA dei mesi successivi alla reale cessazione** di ciascun dirigente doveva andare nelle competenze dell'atto contabile dei fondi dello stesso anno e pertanto non doveva subire gli effetti delle disposizioni dell'art. 9 della Legge 122/10 (operanti per gli atti contabili degli anni compresi dal 2011 al 2014), mentre la **RIA dei mesi del 2010 antecedenti alla cessazione**, rendendosi disponibile all'utilizzo dal gennaio dell'anno successivo, doveva andare nell'atto contabile di costruzione dei fondi 2011, subendo pertanto gli effetti della suddetta Legge;
- nel 2014 la **RIA dei mesi successivi alla reale cessazione** di ciascun dirigente andrebbe nelle competenze dell'atto contabile dei fondi dello stesso anno e pertanto subirebbe gli effetti delle disposizioni dell'art. 9 della Legge 122/10 e del comma 456 della Legge di Stabilità 2013, mentre la **RIA dei mesi del 2014 antecedenti alla cessazione**, rendendosi disponibile all'utilizzo dal gennaio dell'anno successivo, andrebbe nell'atto contabile di costruzione dei fondi 2015, senza subire gli effetti delle suddette Leggi.

Come risulta evidente, la concezione fantasiosa ed illecita suggerita dalle Regioni e l'evidente contrasto con quella utilizzata dalla prassi contabile nazionale (Circolare n. 12 del 2011 del M. E. F.) ha generato nelle aziende in questi anni notevole confusione attuativa. Molte di queste hanno deciso di utilizzare per gli anni 2010 – 2011 l'ipotesi del M. E. F., apportando però delle varianti non previste dalla tecnica contabile che ne hanno aggravato gli effetti negativi, e per gli anni 2014 – 2015 il concetto di competenza temporale illogico, sopra citato.

**I danni sui fondi contrattuali dell'Area della dirigenza del Ruolo Sanitario, se non corretti, perdureranno i loro effetti negli anni successivi in conseguenza del co. 456 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014.**

❖ **Incremento dei fondi contrattuali in conseguenza della crescita di dirigenti ordinariamente in servizio.**

**L'art. 53 del CCNL 2000** della Dirigenza Medica e Veterinaria e l'articolo equivalente del CCNL della Dirigenza Sanitaria, ancora vigenti, dispongono che i fondi contrattuali devono essere aumentati sia in caso d'incremento della dotazione di dirigenti di tale Area ordinariamente in servizio e sia in caso d'implementazione dei servizi e strutture in condizioni di invarianza della dotazione suddetta di dirigenti.

**Le Circolari** n. 12 del M. E. F. del 15 aprile 2011 e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 12 ottobre 2011 esplicitano il volere del Legislatore, in tali situazione, di escludere negli anni compresi fra il 2011 ed il 2014 gli incrementi dei fondi contrattuali dall'azione delle disposizioni presenti al comma 2 bis dell'art. 9 della Legge 122/10.

❖ **Corretta decurtazione del fondo di posizione nei casi di riduzione stabile della dotazione di dirigenti ordinariamente in servizio.**

**Il comma 2 bis dell'art. 9 della Legge 122/10** dispone in modo chiaro ed inequivocabile che nel periodo di sua vigenza (anni compresi fra il 2011 ed il 2014), in caso di riduzione stabile dei dipendenti di ciascuna categoria ordinariamente in servizio, i fondi contrattuali che finanziano la retribuzione accessoria devono essere ridotti nello stesso anno di competenza di una percentuale pari alla riduzione dei dipendenti.

La Circolare del M. E. F. ricorda inoltre al punto 3 i principi normativi utilizzati per il Pubblico Impiego per l'individuazione delle voci stipendiali che fanno parte della retribuzione fondamentale e di quella accessoria

**L'art. 33, comma 1 del CCNL 3.11.2005 dell'Area della Dirigenza del Ruolo Sanitario**, sulla scorta dei sopra ricordati principi, definisce in modo chiaro ed inequivocabile per tali dirigenti le voci stipendiali che fanno parte della retribuzione fondamentale e di quella accessoria.

In conseguenza di tutto ciò, per I dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari le decurtazioni del fondo di posizione degli anni di competenza contabile 2011 – 2014, in attuazione del dettato del comma 2 bis dell'art. 9 della Legge 122/10, **possono riguardare solamente la parte accessoria del fondo di posizione e non quella parte del fondo di posizione che finanzia le voci stipendiali afferenti alla retribuzione fondamentale.**

Né può costituire una alibi credibile per le direzioni delle aziende sanitarie l'esistenza di ipotetiche circolari ministeriali o regionali o di pareri formali di funzionari che, in modo fantasioso, estendono la decurtazione anche alla parte fondamentale di tale fondo, essendo il dettato letterale della norma legislativa in tale caso altamente chiaro e palese.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Associazione Sindacale

#### **INVITA**

le Aziende Sanitarie destinatarie della presente ad applicare le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis della Legge n. 122/2010, negli anni di vigenza delle stesse, nel rispetto del dettato legislativo e dei criteri in precedenza rappresentati.

#### **CHIEDE CHE**

le stesse Aziende controllino nei prossimi giorni l'attinenza o meno degli atti contabili di costruzione dei fondi per l'Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, fino ad ora formulati per i suddetti anni, alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti ed alle modalità attuative sopra ricordate e ne diano formale riscontro.

#### **DIFFIDA**

le medesime Aziende dall'utilizzare per i suddetti anni, e per il 2015, modalità attuative difformi, nella ratio e nella sostanza, da quanto sopra esposto, riservandosi **sin da ora, di intraprendere tutte le opportune iniziative anche legali** a tutela dei diritti dei propri iscritti.

**La presente ha valore di atto interruttivo di eventuali termini di prescrizione.**

Distinti saluti.

Costantino Troise  
Segretario Nazionale Anaa Assomed

